REGOLAMENTO (CEE) N. 2507/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1908/84 che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare gli articoli 7 e 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2281/86 (6), stabilisce i vari metodi per la determinazione delle caratteristiche dei cereali offerti all'intervento; che è opportuno completare il regolamento in questione in ordine alla determinazione del tasso di bianconatura del frumento duro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1908/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è inserito l'ottavo trattino seguente:

« — il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro è quello indicato nell'allegato V. »

2) È inserito l'allegato V figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.
(6) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 7.

ALLEGATO

« ALLEGATO V

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CHICCHI BIANCONATI MEDIANTE IL GRANOTOMO DI POHL

PRINCIPIO

Solo una parte del campione serve alla determinazione del tasso di chicchi bianconati, anche parzialmente. I chicchi sono tagliati con il granotomo di Pohl.

MATERIALE

— granotomo di Pohl
— pinze, bisturi
— vaschetta o bacinella

PROCEDIMENTO

a) La ricerca si effettua su un campione di 100 g, separato dagli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta.

b) Versare il campione in una bacinella e ripartirlo in maniera omogenea.

c) Dopo aver inserito una piastra nel granotomo, distribuire una manciata di chicchi sulla griglia, indi scuoterla per fare in modo che resti un solo chicco per alveolo. Abbassare la parte mobile per tenere fermi i chicchi e tagliarli.

d) Preparare il numero di piastre necessario per tagliare 600 chicchi almeno.

e) Contare il numero di chicchi bianconati, anche parzialmente.

f) Calcolare la percentuale dei chicchi bianconati, anche parzialmente.

ESPRESSIONE DEI RISULTATI

I = massa degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta espressa in grammi;

M = percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente nei chicchi puliti esaminati.

Percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente nel campione

$$\frac{M \times (100 - I)}{100} = \ldots »$$